

ENERGIA: TAR Lecce, Sezione Terza, Sentenza 22 novembre 2023, n. 1302.

- 1. Diniego PAUR - Specificazioni del costrutto argomentativo e normativo precedentemente articolato dalla P.A. nella comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda - Violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 - Non sussiste.**
- 2. Impianto agrivoltaico progettato su aree non inserite tra quelle idonee indicate dall'art. 20, comma 8, del D. Lgs. n. 199/2021 - Diniego PAUR che rileva e motiva analiticamente i diversi impatti negativi derivanti dalla realizzazione ed esercizio dell'impianto agrivoltaico - Legittimità - Sussiste.**
- 3. Impianto agrivoltaico - Diniego PAUR - Assenza del parere della Soprintendenza - Irrilevanza - Ragioni.**
- 4. Valutazione di impatto ambientale - Funzione tipica - Limiti del sindacato del giudice amministrativo.**
- 5. Conferenza di servizi - Determinazione motivata di conclusione della conferenza - Posizioni prevalenti, in termini qualitativi e non meramente quantitativi, espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza Legittimità - Sussiste.**
- 6. Impianto agrivoltaico - Necessità di analizzare le caratteristiche concrete degli impianti proposti ed i relativi impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali - Sussiste.**
- 7. Linee Guida del M.I.T.E del 27 giugno 2022 -Individuazione dei requisiti minimi dell'impianto agrivoltaico -Criteri di valutazione della legittimità della discrezionalità tecnico-amministrativa.**
- 8. Linee Guida Ministeriali di cui al D.M. 10.9.2010 - Valore vincolante - Ragioni.**
- 9. Aree individuate come non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti FER - Impedimento assoluto all'installazione di tali impianti - Non sussiste.**
- 10. Qualificazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - Effetto dell'intervenuta acquisizione dell'autorizzazione unica - Ragioni.**
- 11. Favor legislativo in materia di rinnovabili - Sovvertimento dei valori che i piani paesaggistici tendono a preservare - Non è possibile.**

1. << ... la Società ricorrente lamenta l'introduzione per la prima volta nell'impugnato provvedimento finale della Provincia di Brindisi, rispetto al preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. n. 241/1990, di due nuove specifiche motivazioni, non esposte nel preavviso di rigetto.

Osserva, in proposito, il Tribunale che le fonti normative citate dalla Provincia di Brindisi nel provvedimento impugnato (n. 73/2022), ossia il D. Lgs. n. 199/2021 e la Legge Regionale Puglia n. 51/2021, costituiscono mere specificazioni del costrutto argomentativo e normativo precedentemente articolato e comunicato dalla P.A. ai sensi dell'art.10 bis della L. n. 241/1990, richiamate anche al fine di controdedurre alle osservazioni formulate (in sede procedimentale) dalla istante, utilizzate quindi (legittimamente) al solo fine di esplicitare ulteriormente la base normativa esistente, ribadendo (in buona sostanza) la necessità della funzionalità e pertinenza dell'impianto di cui all'istanza di P.A.U.R. con l'assetto agricolo preesistente ...>>.

2. <<... non sussiste, nella specie, la dedotta violazione della normativa sopra richiamata, in quanto le aree di che trattasi - (pacificamente) non inserite tra quelle idonee indicate in via provvisoria dall'art. 20, comma 8, del D. Lgs. n. 199/2021 - sono state ritenute non adeguate nel provvedimento finale impugnato, per le ragioni di incompatibilità paesaggistica e ambientale analiticamente

evidenziate nel provvedimento medesimo in relazione alle concrete caratteristiche progettuali dell'impianto agrovoltaiico de quo.

Osserva, infatti, il Tribunale che la gravata determinazione dirigenziale della Provincia di Brindisi (n. 73/2022), unitamente ai contestati pareri sfavorevoli, poi in essa confluiti, lungi dal ritenere l'inidoneità "tout court" delle aree (agricole) oggetto dell'intervento de quo, ha invece espresso una serie di diverse specifiche motivazioni, ciascuna di esse autonomamente sufficiente a reggere la legittimità del provvedimento gravato (neppure sufficientemente ed analiticamente contestate), rilevando i diversi impatti (negativi) sull'ambiente, sul paesaggio e sull'assetto urbanistico della zona derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto agrovoltaiico in questione ... In definitiva, i pareri sfavorevoli, confluiti nel diniego provinciale finale impugnato (ed ivi analiticamente richiamati e fatti propri), quindi, lungi dal tradursi in una aprioristica preclusione alla installazione dell'impianto agri-voltaiico in zona agricola, hanno espresso (con argomentazioni autonomamente espresse, ciascuna di esse sufficiente a reggere la legittimità della impugnata determinazione dirigenziale) discrezionalmente, logicamente e complessivamente le ragioni della ritenuta incompatibilità, nell'ottica di contemperare la conservazione del paesaggio e dell'attuale assetto urbanistico e colturale, motivando anche in ordine alla non opportunità dello sfruttamento di ulteriore suolo agricolo, sia avuto riguardo alla esistenza di diversi impianti di energia provenienti da fonti rinnovabili, sia avuto riguardo alle prescrizioni del P.P.T.R., che nelle sue Linee Guida punta espressamente a preferire ubicazioni presso tetti, coperture delle facciate, aree industriali da bonificare, eccetera.

Peraltro, sul piano concreto, non può essere trascurato che - nel particolare caso di specie - anche tenuto conto che i pannelli previsti nel progetto sono collocati a soli 50 cm. di altezza dal terreno, non si ravvisa nemmeno una reale integrazione tra la produzione energetica e l'attività agricola...>>.

3. << ... Quanto alla dedotta assenza del parere della Soprintendenza, da qualificarsi (a dire della ricorrente) in termini di silenzio - assenso, la circostanza è del tutto irrilevante avuto riguardo alle plurime motivazioni espresse dalla Provincia di Brindisi e dagli altri Enti intervenuti nel procedimento i quali hanno rilevato (e ampiamente) motivato in ordine ai rilevanti e molteplici impatti che la realizzazione dello stesso provocherebbe sull'ambiente, sul paesaggio rurale circostante e sulle tradizioni agroalimentari locali ...>>.

4. <<... il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che "la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale). La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto." (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248) ...>>.

5. <<... secondo l'art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/1990, "l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza", sicchè la Provincia di Brindisi non avrebbe potuto discostarsi dall'unanime parere negativo espresso dalle altre Amministrazioni intimare, le quali - provenendo da Enti titolari di interessi "sensibili" - devono ritenersi prevalenti, intesa la prevalenza in termini qualitativi, e non meramente quantitativi" (cfr., in termini, T.A.R. Lecce, Sez. II, sentenza n. 704 dell'11 maggio 2021) ...>>.

6. << ... come già affermato da questa Sezione in precedenti analoghi (fra le tante: sentenza n. 1376/2022), la circostanza che l'installazione di impianti F.E.R. di tipo agri-voltaico rispetti maggiormente i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale non può, a giudizio del Collegio, rappresentare una certezza assoluta dovendo tali requisiti essere coniugati con le caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali da rispettare (elementi, nella specie, presi compiutamente in esame nei provvedimenti oggetto del presente ricorso); peraltro, affinché l'impianto agri-voltaico possa effettivamente svolgere la funzione incentivante che il legislatore gli assegna deve consentire una implementazione dell'attività agricola già esistente e non già comportare un ulteriore consumo di suolo fertile identitario, o comunque un decremento o depauperamento della superficie agraria destinata a colture identitarie (come nel caso in esame)". Osserva altresì il Tribunale, che consentire un'ampia e generalizzata ammissibilità di impianti agrivoltaici (e nella fattispecie basti fare riferimento ai dati indicati nel provvedimento impugnato, ove si rileva che il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo mediante sistema fotovoltaico), in assenza di concrete valutazioni circa la compatibilità degli stessi con l'attività agricola in corso - o con quella identitaria anche solo potenziale - significherebbe snaturare e modificare del tutto il tessuto agricolo caratterizzate l'intera area. Come rilevato efficacemente dalle Amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo in esame, le colture scelte "ad elevato grado di meccanizzazione o del tutto meccanizzate" non si riferiscono alle tradizioni agroalimentari locali con conseguente non coerenza dell'impianto con i valori paesaggistici e agroalimentari in cui si inserisce ...>>.

7. <<... le recenti Linee Guida del M.I.T.E., pubblicate il 27 giugno 2022, in materia di agri-voltaico si sono occupate di chiarire quali sono le caratteristiche minime e i requisiti che "un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola", stabilendo i requisiti minimi che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati, ivi inclusa quelle derivanti dal quadro normativo attuale in materia di incentivi, fra i quali la "Superficie minima coltivata", il "rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola", la garanzia della produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli, la continuità dell'attività agricola con particolare riferimento alla esistenza e alla resa della coltivazione, al mantenimento dell'indirizzo produttivo.

Le suddette indicazioni, sia pure di recente entrate in vigore, sono comunque un efficace strumento orientativo al fine di valutare la legittimità della discrezionalità tecnico-amministrativa esercitata in subiecta materia dalle Amministrazioni intervenute all'interno del procedimento di P.A.U.R..>>.

8. <<... quanto al rapporto con le Linee Guida Ministeriali, contenute nel D.M. 10.9.2010, secondo la giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, la disciplina dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riconducibile alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117, terzo comma della Costituzione), deve conformarsi ai principi fondamentali, previsti dal D. Lgs. n. 387 del 2003, nonché, in attuazione del suo art. 12, comma 10, dalle menzionate Linee guida (ex plurimis, sentenze n. 258 del 2020, n. 106 del 2020, n. 286 del 2019 e n. 69 del 2018).

In particolare, queste ultime, approvate in sede di Conferenza unificata, sono espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni e sono, pertanto, vincolanti, in quanto "costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria" (sentenza n. 86 del 2019) ...>.

9. <<... la giurisprudenza amministrativa [in ordine alle aree individuate come non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti FER] ha ritenuto con condivisibile orientamento che "trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di "primo livello", che impone poi di verificare "in concreto, caso per caso, se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati

i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonché di quelle contermini (buffer)" (T.A.R. Sardegna, Sezione seconda, sentenza 8 luglio 2020, n. 573; in senso analogo, Consiglio di Stato n. 2848 del 2021; T.A.R. Abruzzo n. 363 del 2020 e T.A.R. Molise n. 281 del 2016) ...>>.

10. *<< ... Ritiene, comunque, il Tribunale che anche la nuova formulazione dell'art.7 bis del citato D. Lgs. n.152/2006 debba essere coniugata con l'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 387 del 2003 il quale qualifica 'di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti' le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti alimentati da fonti rinnovabili ma solo se autorizzate ai sensi del comma 3, ossia solo ove il richiedente abbia ottenuto l'autorizzazione unica.*

La qualificazione di pubblica utilità è un effetto dell'acquisizione dell'autorizzazione unica, successivo ad essa e non antecedente. Del resto, ove per assurdo diversamente si argomentasse, sarebbe possibile realizzare qualsivoglia impianto, in qualsiasi luogo, per la semplice circostanza che tali impianti sarebbero sempre e comunque di pubblica utilità, oltre ad essere indifferibili ed urgenti; una siffatta logica argomentativa è in evidente contrasto con le esigenze di tutela dell'ambiente e del patrimonio paesaggistico, così come tutelate dalla Costituzione e dalla ampia normativa di rango primario e secondario dettata in materia (in tal senso T.A.R. Puglia sede di Bari n. 672 del 14 maggio 2020) ...>>.

11. *<<... la prevalenza delle previsioni contenute nei piani paesaggistici su qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore ai sensi dell'art. 143 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004, comporta che anche in materia di rinnovabili (siano essi a terra o sopraelevati e quindi siano o meno di tipo agrivoltaico), trattandosi comunque di nuove opere di trasformazione (urbanistica, paesaggistica, ambientale e colturale) del territorio, qualora vi siano importanti elementi di natura territoriale, paesaggistica e ambientale da preservare, come nel caso di specie, il favor legislativo in materia di rinnovabili non può comunque comportare il sovvertimento dei valori che tali strumenti tendono a preservare, conformemente agli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione Italiana ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio, secondo le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione ...>>.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Provincia di Brindisi, Regione Puglia, Comune di Brindisi, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente- A.R.P.A. - Puglia, Ministero della Transizione Ecologica e Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2023 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to L. Patruno, avv.to A. Pisanelli, avv.to R. P. Bellomo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - La Società ricorrente espone quanto segue.

In data 6.12.2021, ha presentato alla Provincia di Brindisi, ai sensi dell'art. 27-bis Decreto Lgs. n. 152/2006 e ss.mm., istanza di P.A.U.R., per la realizzazione e l'esercizio di un Impianto agrovoltaico

di potenza 6,6 MW ricadente nel territorio dei Comuni di Brindisi e di Cellino San Marco, denominato “Impianto 13”.

In data 23.12.2021, con nota prot. n. 41491, la Provincia di Brindisi ha dato avvio al relativo procedimento autorizzatorio, ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con richiesta agli Enti interessati di verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza, a seguito della quale pervenivano i pareri sfavorevoli del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia e il parere di A.R.P.A. Puglia.

Dopo le integrazioni e i chiarimenti forniti dalla Società e dopo la prima seduta della Conferenza dei servizi, in data 29.4.2022, con nota prot. 13571, la Provincia di Brindisi ha convocato la seduta decisoria della Conferenza dei servizi, all’interno della quale si confermavano i pareri sfavorevoli suindicati; neanche in tale fase interveniva il parere della Soprintendenza.

In data 6.6.2022, con nota prot. 17749, la Provincia di Brindisi ha comunicato ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, le ragioni ostative al rilascio del P.A.U.R. e il 16.6.2022, la Provincia di Brindisi, con provvedimento n. 71 (prot. n. 19359), ha adottato la determinazione negativa finale di rigetto del richiesto P.A.U.R., poi confermata con provvedimento finale di diniego, n. 73 (prot. n. 19403) del 16.6.2022, sostitutivo del primo (con valutazione esplicita delle osservazioni presentate della Società istante ex art. 10-bis Legge n. 241/1990).

1.1. - Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe è insorta la Società ricorrente con il ricorso all’esame, rassegnando le censure di seguito rubricate.

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 – Difetto di motivazione – Difetto di istruttoria - Eccesso di potere per violazione dei canoni di correttezza, buona fede e imparzialità dell’agire amministrativo – Violazione dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio – Violazione degli artt. 97 e 113 della Costituzione.

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. n. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 - Eccesso di potere - Violazione degli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione - Violazione del contraddittorio procedimentale e democratico - Violazione e falsa applicazione del D. Lgs n. 199/2021 - Violazione e falsa applicazione della Legge Regione Puglia n. 51/2021 - Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 65 comma 1-quinquies del D.L. 24 marzo 2012, n. 27 così come modificato dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17 - Istruttoria erronea e deficitaria - Difetto di istruttoria - Travisamento dei fatti.

III) Il parere mai pervenuto della Soprintendenza - Silenzio-assenso - Difetto istruttoria - Difetto di motivazione - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990.

IV) Difetto istruttorio - Vizio di motivazione - Illogicità manifesta - Travisamento dei fatti e contraddittorietà dell'agire amministrativo - Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione delle Linee Guida 4.4 e 4.4.1 PPTR Regione Puglia - il P.P.T.R. come atto pianificatorio di indirizzo generale e non come imposizione di un autonomo ed escludente vincolo.

V) Violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.2010 - Eccesso e sviamento di potere - Carenza istruttoria e difetto di motivazione - Violazione dell'art. 97 della Costituzione - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, D. Lgs. n. 387/2003 - Violazione e falsa applicazione del P.N.R.R.

VI) Violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria - Violazione del Regolamento UE 2018/1999 - Violazione della Direttiva UE 2018/2001 - Violazione del Regolamento UE 2020/842 - Violazione del Regolamento U.E. 2021/241 - Violazione del Regolamento UE 2021/1119 - Eccesso di potere e carenza istruttoria derivanti dall'applicazione illegittima di norme anticomunitarie del PPTR Puglia - Mancata valutazione della riduzione dei gas serra nell'ambito del PAUR e della valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica - Violazione del principio di precauzione e prevenzione - Violazione del principio di massima diffusione delle energie rinnovabili Incompatibilità comunitaria dell'Elaborato 4.4.1 Linee Guida energie rinnovabili del P.P.T.R. Puglia - Violazione e falsa applicazione del P.N.I.E.C e del P.N.R.R.

VII) Violazione della normativa comunitaria - Eccesso di potere - Violazione del principio comunitario della massima diffusione delle energie rinnovabili finalizzato all'obiettivo vincolante della neutralità climatica - Carenza istruttoria e motivazionale - Mancata ponderazione degli interessi sensibili e primari globali e unionali - Incompatibilità comunitaria dell'Elaborato 4.4 e 4.4.1 Linee Guida energie rinnovabili del P.P.T.R. Puglia.

VIII) Violazione della normativa comunitaria - Violazione e incompatibilità con il Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 (relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento UE 2019/2088) delle Linee Guida PPTR 4.4 e 4.4.1 in relazione alle limitazioni riguardanti l'installazione di impianti fotovoltaici - I presupposti eurounitari della Valutazione di impatto ambientale per gli investimenti ecosostenibili e i limiti del "danno significativo" - Violazione dell'art. 3, par. 3, Trattato dell'Unione Europea - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 quater del D. Lgs. n. 152/2006.

IX) Erronea e falsa applicazione della Delibera di Giunta regionale 23 ottobre 2012, n. 2122 e della D.D. n. 162/2014 - Sugli impatti cumulativi.

1.2. - Il 1° agosto 2022 si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero della Transizione ecologica e per il Ministero della Cultura.

Il 2 agosto 2022 si è costituita in giudizio l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente - A.R.P.A. Puglia, eccependo l’infondatezza del ricorso.

Anche la Provincia di Brindisi, la Regione Puglia e il Comune di Brindisi, con rispettivi atti del 12 settembre 2022, del 7 ottobre 2022 e del 20 dicembre 2022, si sono costituiti in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso.

All’udienza in Camera di Consiglio del 14 settembre 2022 il difensore della Società ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare proposta nell’intesa di una rapida fissazione della causa nel merito.

Successivamente, le parti hanno ulteriormente ribadito e illustrato le rispettive posizioni.

Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. - Il ricorso è infondato nel merito e deve essere integralmente respinto, sicchè per ragioni di economia processuale si ritiene possibile prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità del gravame sollevate dalle parti resistenti.

2.1. - Innanzitutto, non è fondato il primo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990, per non avere, l’Amministrazione procedente, preso in considerazione e valutato le controdeduzioni fornite dalla stessa in ordine al preavviso di diniego del richiesto P.A.U.R., avendo adottato il primo provvedimento finale di diniego (n. 71 del 16.06.2022) senza attendere che l’istante inviasse le proprie controdeduzioni, mentre il successivo provvedimento n. 73 del 16.06.2022, essendo del tutto identico al precedente ed essendo stato rinviato, quale mero atto confermativo, alla Società istante con un intervallo di sole 3 ore, sarebbe concretamente privo di una sia pur sommaria valutazione delle controdeduzioni offerte dall’odierna ricorrente.

Premesso che, secondo quieti e pacifici orientamenti giurisprudenziali, non vi è l’obbligo per le Amministrazioni procedenti di confutare - analiticamente - le osservazioni presentate in sede amministrativa dall’interessato ai sensi dell’art.10 bis della L.n.241/1990, osserva il Collegio che, nella specie, la Provincia di Brindisi, con la (impugnata) determinazione dirigenziale n. 73 del 16.06.2022 (effettivamente conclusiva del procedimento amministrativo de quo), ha dato pienamente conto che *“la proponente da ultimo con nota in atti al prot. n. 19378 del 16/06/2022 ha presentato le proprie osservazioni in riscontro alla suddetta nota”*, richiamandole poi ulteriormente nel corso della motivazione (*“considerato che in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente, come anche da ultimo con nota in atti al prot. n. 19378 del 16/06/2022, ha osservato quanto segue...”*), pur disattendendole per le plurime ragioni ivi analiticamente e specificamente indicate.

Inoltre, la circostanza che la Provincia di Brindisi abbia esaminato e valutato le osservazioni prodotte dall’interessata, come risulta nella menzionata determinazione dirigenziale n.73 del 16 giugno 2023,

dopo solo tre ore dall'invio delle stesse, risulta del tutto irrilevante ai fini di causa, in quanto le osservazioni predette, oltre ad essere state ivi compiutamente richiamate, risultano inequivocabilmente esaminate ed esplicitamente confutate dalla P.A..

2.3. - Con altre censure, la Società ricorrente lamenta l'introduzione per la prima volta nell'impugnato provvedimento finale della Provincia di Brindisi, rispetto al preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. n. 241/1990, di due nuove specifiche motivazioni, non esposte nel preavviso di rigetto.

Osserva, in proposito, il Tribunale che le fonti normative citate dalla Provincia di Brindisi nel provvedimento impugnato (n. 73/2022), ossia il D. Lgs. n. 199/2021 e la Legge Regionale Puglia n. 51/2021, costituiscono mere specificazioni del costruito argomentativo e normativo precedentemente articolato e comunicato dalla P.A. ai sensi dell'art.10 bis della L. n. 241/1990, richiamate anche al fine di controdedurre alle osservazioni formulate (in sede procedimentale) dalla istante, utilizzate quindi (legittimamente) al solo fine di esplicitare ulteriormente la base normativa esistente, ribadendo (in buona sostanza) la necessità della funzionalità e pertinenza dell'impianto di cui all'istanza di P.A.U.R. con l'assetto agricolo preesistente.

Del pari, il riferimento all'art.65 comma 1-quinquies del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), così come modificato dal Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 («L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale») costituisce una mera specificazione di quanto già rilevato in sede istruttoria circa l'impatto negativo sulla giacitura della maglia agricola per la sussistenza di aree interessate da produzioni agricole di particolare qualità.

2.3. - Non colgono nel segno neppure le ulteriori censure, con le quali parte ricorrente deduce la infondatezza ed illegittimità dei due “nuovi” motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, per la asserita violazione/falsa applicazione del D. Lgs. n. 199/2021, della Legge Regionale Pugliese n. 51/2021 e dell'art. 65 comma 1-quinquies del D.L. 24 marzo 2012, n. 27 così come modificato dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, che (in tesi) non precludono l'installazione di un impianto agrovoltaiico in area agricola.

Osserva, anzitutto, il Collegio che il comma 7 dell'art. 20 (“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”) del D. Lgs. n. 199/2021 recita che *“Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione*

territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee", mentre l'art. 37 ("Disciplina degli interventi su impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nei siti oggetto di bonifica e nelle aree interessate da cave e miniere") della Legge Regionale Puglia n. 51/2021 prevede che "1. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall'articolo 20 del d.lgs. 199/2021, nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, situati all'interno delle aree non idonee definite per specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili di cui all'allegato 3 del r.r. 24/2010, sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 242-ter del d.lgs. 152/2006 riferiti a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.2. Non sono preclusi, ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente.3. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006, nonché le procedure paesaggistiche".

Ciò premesso, non sussiste, nella specie, la dedotta violazione della normativa sopra richiamata, in quanto le aree di che trattasi - (pacificamente) non inserite tra quelle idonee indicate in via provvisoria dall'art. 20, comma 8, del D. Lgs. n. 199/2021 - sono state ritenute non adeguate nel provvedimento finale impugnato, per le ragioni di incompatibilità paesaggistica e ambientale analiticamente evidenziate nel provvedimento medesimo in relazione alle concrete caratteristiche progettuali dell'impianto agrovoltaiico de quo.

2.3.1. - Osserva, infatti, il Tribunale che la gravata determinazione dirigenziale della Provincia di Brindisi (n. 73/2022), unitamente ai contestati pareri sfavorevoli, poi in essa confluiti, lungi dal ritenere l'inidoneità "tout court" delle aree (agricole) oggetto dell'intervento de quo, ha invece espresso una serie di diverse specifiche motivazioni, ciascuna di esse autonomamente sufficiente a reggere la legittimità del provvedimento gravato (neppure sufficientemente ed analiticamente contestate), rilevando i diversi impatti (negativi) sull'ambiente, sul paesaggio e sull'assetto urbanistico della zona derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto agrovoltaiico in questione.

2.4. - Quanto alla dedotta assenza del parere della Soprintendenza, da qualificarsi (a dire della ricorrente) in termini di silenzio - assenso, la circostanza è del tutto irrilevante avuto riguardo alle plurime motivazioni espresse dalla Provincia di Brindisi e dagli altri Enti intervenuti nel procedimento i quali hanno rilevato (e ampiamente) motivato in ordine ai rilevanti e molteplici

impatti che la realizzazione dello stesso provocherebbe sull'ambiente, sul paesaggio rurale circostante e sulle tradizioni agroalimentari locali.

2.5. - Sono parimenti infondate le censure con le quali la Società ricorrente deduce la illegittimità della impugnata determinazione dirigenziale provinciale (n. 73/2022), assumendo che la stessa si sarebbe acriticamente uniformata a una valutazione (negativa) di compatibilità ambientale, e paesaggistica del progetto - quella riportata nei pareri sfavorevoli degli enti regionali - senza in alcun modo tenere in considerazione le differenze dell'impianto agrovoltaiico proposto rispetto al fotovoltaico.

2.5.1. - In proposito, il Collegio non ignora che di recente il Consiglio di Stato (sentenze nn. 8262, 8263/2023) ha ritenuto che *“logico corollario della delineata differenza tra impianti agrivoltaici e fotovoltaici è quello secondo cui gli stessi non possono essere assimilati sotto il profilo del regime giuridico, come impropriamente ha fatto la Provincia nel procedimento conclusosi con il provvedimento di PAUR negativo”*, pur precisando che *“Il che non vuol dire che una simile tipologia di impianti debba ritenersi sempre e comunque consentita in deroga al regime vincolistico posto a presidio dei valori paesaggistici ed ambientali ma che le autorità competenti ad esprimere il giudizio di compatibilità debbano necessariamente tenere conto delle peculiarità tecnologiche ed impiantistiche finalizzate ad evitare – o comunque a ridurre fortemente – il consumo di suolo che limita l'utilizzo per fini agricoli e che rappresenta una delle principali finalità di tutela sottese alle prescrizioni limitative di tutela ambientale e paesaggistica. Non rileva dunque la questione meramente nominalistica se l'agrovoltaiico rappresenti o meno una species del più ampio genus fotovoltaico, quanto la questione di ordine sostanziale circa la necessità di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale e paesaggistico tenendo conto delle concrete ed effettive caratteristiche di tali impianti di ultima generazione nel quadro di una disciplina univocamente orientata nel senso della ricerca di scelte amministrative orientate a rendere compatibili interessi pubblici comprimari”*. Tuttavia, (a ben vedere) tale decisum riguarda un caso nel quale *“il progetto non ricade in area non idonea con la conseguenza per cui, nei suoi confronti, non è ravvisabile, a monte, alcun pregiudizio all'interesse paesaggistico, dal momento che la stessa Regione ha ritenuto che la specifica area non fosse caratterizzata da elementi tali da sconsigliare la realizzazione di impianti”*.

In definitiva, il Consiglio di Stato (con la predetta decisione) ha ritenuto di confermare la sentenza di 1° grado che aveva ritenuto sussistere il deficit istruttorio (non emergente nella fattispecie dedotta in giudizio) *“che ha connotato l'istruttoria della Provincia, che, ad avviso del giudice di primo grado, mostra di non aver adeguatamente considerato la qualificazione giuridica dell'area nonché la comprensione fattuale del quadro di riferimento”*.

2.5.2. - Osserva, il Tribunale che, invece, tali principi non possono applicarsi nella fattispecie concreta dedotta in giudizio per una serie di ragioni.

In primis, la realizzazione dell'impianto de quo è prevista in un'area qualificata come *“non idonea”*, dato che, la determinazione impugnata dà atto del fatto che la *“L.R. pugliese n. 51/2021, nelle more dell'individuazione delle aree idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”* consente *“la loro realizzazione solo su specifiche aree quali quelle oggetto di bonifica, cave e miniere dismesse, ecc., restando precluse, al momento, le aree destinate ad attività agricole come quelle da utilizzare per l'installazione dell'impianto in questione”*.

Tali disposizioni regionali sono state adottate in applicazione del D. Lgs n. 199/2021 (recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) ove all'art. 20 è stata definita la *“disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”* disponendo, al comma 8 che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee.... sono considerate idonee....a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28; b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale”.

Del resto la Corte Costituzionale ha affermato (cfr., sent. n. 177/2021; 77/2022; 121/2022) che il bilanciamento tra gli interessi in gioco deve essere effettuato in sede di adozione dell'atto di programmazione ai sensi del D.M. 10.9.2010 (ossia mediante l'individuazione delle c.d. aree non idonee), secondo i principi stabiliti nel Titolo V della Costituzione, secondo il quale l'attività di *“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”* è stata inserita all'interno delle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma terzo, della Costituzione.

Sicchè, nella specie, la Regione Puglia, nell'ambito della propria competenza concorrente in subiecta materia, tenendo conto della specificità del territorio, con la L.R. pugliese n. 51/2021 (*“nelle more dell'individuazione delle aree idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”*) ha legittimamente espressamente consentito *“la loro realizzazione solo su specifiche aree quali quelle oggetto di bonifica, cave e miniere dismesse, ecc., restando precluse, al momento, le aree destinate ad attività agricole come quelle da utilizzare per l'installazione dell'impianto in questione”*.

2.5.3 - Precisata la qualificazione dell'area interessata dall'intervento de quo come non idonea, in quanto non inserita tra quelle idonee indicate in via provvisoria dall'art. 20, comma 8, del D. Lgs. n. 199/2021, il provvedimento finale impugnato, ha comunque negato il P.A.U.R. richiesto per tutte le

plurime ragioni di incompatibilità paesaggistica, ambientale ed urbanistica analiticamente ivi evidenziate, tenendo conto delle concrete caratteristiche progettuali dell'impianto agrovoltaiico de quo, quindi, con un presidio motivazionale adeguato e - addirittura - "rafforzato" (ossia, pur considerando - in linea generale -, i benefici ambientali derivanti dalla realizzazione di un impianto di energia da fonte rinnovabile).

Osserva, infatti, il Tribunale che la gravata determinazione dirigenziale n. 73/2022 della Provincia di Brindisi, unitamente ai contestati pareri sfavorevoli, poi in essa confluiti, lungi dal ritenere l'inidoneità "tout court" delle aree (agricole) oggetto dell'intervento de quo, ha comunque espresso una serie di diverse motivazioni, ciascuna di esse autonomamente sufficiente a reggere la legittimità del provvedimento gravato (peraltro, neppure sufficientemente ed analiticamente contestate), rilevando i diversi impatti (negativi) sull'ambiente, sul paesaggio e sull'assetto urbanistico della zona derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione.

Peraltro, oltre all'impatto (negativo) dell'impianto agrovoltaiico in sé (che rimane comunque impianto industriale non termico per la produzione di energia...con potenza complessiva maggiore di 1MW") correttamente le Amministrazioni resistenti hanno - discrezionalmente e logicamente - valutato anche l'impatto di tutte le opere di connessione (*"impianto agrovoltaiico di produzione di energia elettrica della potenza nominale di 6,66 MW e potenza totale dei moduli installati pari a 8.6359 kWp nel Comune di Brindisi e delle relative opere di rete per la connessione da realizzarsi nel comune stesso e in Cellino San Marco (BR). Il progetto proposto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle norme tecniche di attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica che deve considerare l'impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso di pannelli fotovoltaici, tracciato del cavidotto ed ulteriori opere annesse, quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto ed adeguamenti della viabilità esistente, deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della "Campagna brindisina"; la realizzazione dell'impianto agrovoltaiico in un contesto caratterizzato dalla presenza del Bene Paesaggistico "Fiume Grande" e Reticoli di connessione, contrasta con la regola di riproducibilità dell'invariante che prevede la "salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici del sistema idrografico endoreico e superficiale e la loro valorizzazione come corridoi ecologici multifunzionali per la fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il loro percorso"; la realizzazione dell'impianto in un'area che, già compromessa dalla presenza di impianti fotovoltaici, è caratterizzata dalla presenza di formazioni boschive (formazioni forestali di notevole interesse biogeografico e conservazionistico), contribuirebbe a pregiudicare la conservazione e l'incremento*

degli elementi di naturalità, contrastando con normativa d'uso di cui alla Sezione C2 della scheda d'ambito che prevede di "elevare il gradiente ecologico degli agroecosistemi" e "tutelare le forme naturali e seminaturali dei paesaggi rurali", prevedendo misure atte a "tutelare la conservazione dei lembi di naturalità costituiti da boschi, cespuglieti e arbusteti". La realizzazione dell'impianto fotovoltaico contribuirebbe a pregiudicarne la conservazione, contrastando con la normativa d'uso che prevede invece di "migliorare la qualità ambientale del territorio" e "contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi", evitando tra l'altro trasformazioni che possano compromettere la funzionalità della rete ecologica per la biodiversità e valorizzando i corsi d'acqua come corridoi ecologici multifunzionale; L'intenzione di realizzare tra le interfile colture ad elevato grado di meccanizzazione o del tutto meccanizzate non comporta l'automatica coerenza dell'impianto con i valori paesaggistici in cui si inserisce. Restano disattesi in particolare gli obiettivi di valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici e valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, di salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici colturali dei territori rurali di interesse che caratterizzano l'ambito. La recinzione del campo fotovoltaico comporta un elemento di frammentazione dello spazio aperto circostante. Gli interventi di mitigazione proposti tendono a nascondere l'impianto, non a migliorarne l'inserimento, anzi rappresentano un ulteriore elemento di riconoscimento e trasformazione del territorio. L'impianto con la sua estensione comporta una trasformazione del territorio e costituisce una trasformazione dell'area agricola naturale ad area infrastrutturata, non permettendone la fruizione anche visiva dei territori interessati"

In definitiva, i pareri sfavorevoli, confluiti nel diniego provinciale finale impugnato (ed ivi analiticamente richiamati e fatti propri), quindi, lungi dal tradursi in una aprioristica preclusione alla installazione dell'impianto agri-voltaico in zona agricola, hanno espresso (con argomentazioni autonomamente espresse, ciascuna di esse sufficiente a reggere la legittimità della impugnata determinazione dirigenziale) discrezionalmente, logicamente e complessivamente le ragioni della ritenuta incompatibilità, nell'ottica di contemperare la conservazione del paesaggio e dell'attuale assetto urbanistico e colturale, motivando anche in ordine alla non opportunità dello sfruttamento di ulteriore suolo agricolo, sia avuto riguardo alla esistenza di diversi impianti di energia provenienti da fonti rinnovabili, sia avuto riguardo alle prescrizioni del P.P.T.R., che nelle sue Linee Guida punta espressamente a preferire ubicazioni presso tetti, coperture delle facciate, aree industriali da bonificare, eccetera.

Peraltro, sul piano concreto, non può essere trascurato che - nel particolare caso di specie - anche tenuto conto che i pannelli previsti nel progetto sono collocati a soli 50 cm. di altezza dal terreno, non si ravvisa nemmeno una reale integrazione tra la produzione energetica e l'attività agricola.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che "la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale). La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto." (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248).

Ed infatti, considerando questi presupposti, le Amministrazioni intervenute nel procedimento amministrativo de quo hanno correttamente attribuito centralità al complesso dei valori e degli elementi meritevoli di tutela presenti sul territorio interessato, ritenendo (discrezionalmente) in concreto non tollerabile la loro certa compromissione a fronte della realizzazione dell'opera ad alto livello di impatto ambientale di cui si discute.

2.5.4. Pertanto, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, il Tribunale è dell'avviso meditato che l'Amministrazione procedente, nell'ambito della (ampia) discrezionalità amministrativa e tecnica ad essa spettante in subiecta materia, abbia, da un lato, dopo una completa istruttoria, ampiamente e analiticamente motivato le ritenute ragioni di contrasto dell'intervento di che trattasi - impianto agrovoltaiico - (dando atto degli apporti resi dagli organi intervenuti) e, dall'altro, abbia correttamente e logicamente esercitato il bilanciamento degli interessi in gioco nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile coniugato con il principio di precauzione, capisaldi della politica ambientale dell'Unione europea, nel rispetto del citato art. 3-quater del D. Lgs. n. 152/2006, e dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione 8 di cui all'art. 8 della Direttiva UE 2019/944.

Basti in proposito ricordare che, secondo l'art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/1990, "l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14- quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza", sicchè la Provincia di Brindisi non avrebbe potuto discostarsi dall'unanime parere negativo espresso dalle altre Amministrazioni intimato, le quali - provenendo da Enti titolari di interessi "sensibili" - devono ritenersi prevalenti, intesa la prevalenza in termini qualitativi, e non meramente quantitativi" (cfr., in termini, T.A.R. Lecce, Sez. II, sentenza n. 704 dell'11 maggio 2021).

2.5.5. - A tanto aggiungasi che i principi espressi nelle sentenze del Consiglio di Stato richiamate dalla difesa della parte ricorrente (nn. 8262 e 8263/2023), ad avviso del Collegio, non sono applicabili alla fattispecie concreta dedotta in giudizio anche perché le impugnate determinazioni dirigenziali provinciali (n. 71 e 73/2023), invece, prendono analiticamente e concretamente in esame la tipologia dell'impianto F.E.R. di tipo agri-voltaico proposto dalla Società ricorrente, rilevando, a seguito di una compiuta istruttoria e con una ampia motivazione (addirittura "rafforzata"), tutte le ragioni di contrasto e di incompatibilità del progetto (con l'ambiente, con il paesaggio e con l'assetto urbanistico della zona interessata).

In particolare, l'Amministrazione procedente, ma anche quelle coinvolte nel corso dell'istruttoria, ha valutato concretamente e analiticamente la tipologia tecnologica proposta (cosiddetta agrovoltaica), dando atto che il proponente intende realizzare *"un impianto agrovoltaico a terra, suddiviso in n. 1 campo da 2660 kWp e da n.1 campo da 4000 kWp. La potenza nominale totale del generatore fotovoltaico, pari a 8.6359,0kWp, è intesa come somma delle potenze di targa o nominali di ciascun modulo misurata in condizioni standard (STC); oltre alle misure di mitigazione visiva il proponente prevede la realizzazione di un'area boscata quale misura di compensazione; il piano colturale del sito prevede la coltivazione nelle interfile (piante officinali e leguminose) e la contemporanea presenza di attività collaterali quali pascolo e/o apicoltura. L'area al di sotto dei pannelli sarà coltivata per tutta la durata dell'impianto con trifoglio sotterraneo al fine di agevolare le operazioni di manutenzione dei pannelli stessi. Si prevede altresì attività di pascolo (24 ovini da carne – si prevede accordo di produzione/gestione con un allevatore - all'allevatore rimarrebbero in carico le spese di gestione ordinaria e straordinaria (veterinario, salari, stipendi, quote varie, spese di alimentazione integrativa, spese varie) a fronte di un Utile Lordo di Stalla congruo (vendita agnelli, rimonta interna) nonché un altrettanto congrua remunerazione dalla vendita) e apicoltura (5 arnie – per la trasformazione ci si avvarrà della prestazione di contoterzisti). Lungo il perimetro dell'impianto si prevede la piantumazione di un uliveto delle varietà Leccino e/o Favolosa FS – 17".*

Purtuttavia, viene rilevato dalla P.A., con argomentazioni scerve da profili di erroneità, illogicità o irrazionalità manifesta che, come ritenuto nel parere non favorevole del "Comune di Brindisi con nota prot. n. 30664 del 17/03/2022 *"la proposta progettuale non è compatibile con le NTA del PRG vigente; per quanto relativo alla natura agro-energetica dell'impianto proposto si evidenzia che l'impianto non può qualificarsi quale agro-voltaico in quanto risulta solo "sommariamente descritto mentre l'art. 48 delle NTA del PRG vigente, che regola le zone agricole, esplicita che nelle stesse sono ammesse attività industriali connesse con l'agricoltura e che il rilascio dei titoli autorizzatori è subordinato alla condizione che il soggetto attuatore rivesta la qualifica di "imprenditore agricolo" o di "azienda agricola" secondo i requisiti previsti per legge ed esclusivamente in attuazione di un*

piano di sviluppo aziendale valutato dall'UPA (Ufficio Provinciale dell'Agricoltura). Nel caso in esame la società proponente non risulta in possesso di detto requisito e pertanto il progetto si configura esclusivamente quale " impianto fotovoltaico a terra" che comporterebbe un ulteriore consumo di suolo, in aggiunta alle aree già sottratte dagli impianti esistenti e di durata ultradecennale prevista, operando nel contempo una rilevante trasformazione urbanistica in contrapposizione con la destinazione prevista dallo strumento urbanistico generale vigente" ... l'art. 48 delle NTA del PRG vigente, che regola le zone agricole, esplicita che nelle stesse sono ammesse attività industriali connesse con l'agricoltura e che il rilascio dei titoli autorizzatori è subordinato alla condizione che il soggetto attuatore rivesta la qualifica di "imprenditore agricolo" od "azienda agricola" secondo i requisiti previsti per legge ed esclusivamente in attuazione di un piano di sviluppo aziendale valutato dall'UPA; il progetto si configura esclusivamente quale "impianto fotovoltaico a terra" che comporterebbe un ulteriore consumo di suolo, in aggiunta alle aree già sottratte dagli impianti esistenti".

Dopo aver richiamato tale parere, la determina dirigenziale provinciale impugnata (n. 73/2022) ha altresì aggiunto: *"Considerato altresì che:- le attività connesse all'agricoltura verranno gestite in conto terzi a conferma della non organicità di tali attività con l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili;- dalla normativa vigente, l'unico riferimento concreto agli impianti agrovoltaiici è riportato al c. 5 dell'art. 31 della DL.77/2021 convertito con Legge 108/2021 che, ancorchè riferito ad impianti assistiti da finanziamenti pubblici, indica alcune caratteristiche essenziali che devono contenere le proposte progettuali per essere definiti tali, quali: l'adozione di "soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione"; "la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;... dalle disposizioni contenute nella norma richiamata appare evidente la particolare circostanza che l'impianto fotovoltaico debba essere progettato e gestito in modo tale da garantire la continuazione delle coltivazioni agricole come attività produttiva e non viceversa. Risultano indefinite la gestione dell'attività zootecnica così come le varie fasi di gestione dell'attività agricola e quant'altro necessario a potersi definire in modo completa ed organica l'attività agricola da svolgere annessa all'impianto agro-fotovoltaico".*

2.5.6. - Osserva questa Sezione che tali considerazioni, tendenti a sconfessare la natura prettamente agrivoltaica dell'impianto in esame, fra cui quelle relative alla qualificazione del soggetto attuatore di "imprenditore agricolo" o di "azienda agricola" ("in assenza dei requisiti previsti per legge ed

esclusivamente in attuazione di un piano di sviluppo aziendale valutato dall'UPA - Ufficio Provinciale dell'Agricoltura”) sarebbero - da sole - comunque sufficienti a reggere la legittimità del provvedimento gravato e ciononostante non risultano neppure efficacemente contestate e smentite dalla ricorrente, con conseguente inammissibilità del ricorso.

2.5.7 - In ogni caso, ad avviso del Collegio, anche a voler prescindere da tale rilievo, laddove dovesse intendersi (per assurdo) che gli impianti agrivoltaici, in virtù del favor legislativo, possano beneficiare di una disciplina derogatoria e di compatibilità assoluta e in via generale con i valori territoriali, ambientali, paesaggistici e agricoli, spetta comunque (e a ben vedere: a maggior ragione) al proponente dimostrarne l'effettiva natura agrivoltaica.

Ritiene, infatti, il Tribunale che spetta al soggetto proponente descrivere dettagliatamente gli elementi caratterizzanti il progetto mediante la declinazione analitica, ove lo stesso sia di tipo agrivoltaico, di ogni aspetto incidente sulla sostenibilità agricola o colturale.

Né potrebbe assumersi - a contrario - che l'Amministrazione procedente debba assumere gravosi oneri procedurali e istruttori del tutto sproporzionati e farraginosi.

Invero, come già affermato da questa Sezione in precedenti analoghi (fra le tante: sentenza n. 1376/2022), la circostanza che l'installazione di impianti F.E.R. di tipo agri-voltaico rispetti maggiormente i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale non può, a giudizio del Collegio, rappresentare una certezza assoluta dovendo tali requisiti essere coniugati con le caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali da rispettare (elementi, nella specie, presi compiutamente in esame nei provvedimenti oggetto del presente ricorso); peraltro, affinché l'impianto agri-voltaico possa effettivamente svolgere la funzione incentivante che il legislatore gli assegna deve consentire una implementazione dell'attività agricola già esistente e non già comportare un ulteriore consumo di suolo fertile identitario, o comunque un decremento o depauperamento della superficie agraria destinata a colture identitarie (come nel caso in esame”).

Osserva altresì il Tribunale, che consentire un'ampia e generalizzata ammissibilità di impianti agrivoltaici (e nella fattispecie basti fare riferimento ai dati indicati nel provvedimento impugnato, ove si rileva che il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo mediante sistema fotovoltaico), in assenza di concrete valutazioni circa la compatibilità degli stessi con l'attività agricola in corso - o con quella identitaria anche solo potenziale - significherebbe snaturare e modificare del tutto il tessuto agricolo caratterizzate l'intera area.

Come rilevato efficacemente dalle Amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo in esame, le colture scelte "ad elevato grado di meccanizzazione o del tutto meccanizzate" non si riferiscono alle tradizioni agroalimentari locali con conseguente non coerenza dell'impianto con i valori paesaggistici e agroalimentari in cui si inserisce.

Del resto, osserva ancora il Collegio, che le recenti Linee Guida del M.I.T.E , pubblicate il 27 giugno 2022, in materia di agri-voltaico si sono occupate di chiarire quali sono le caratteristiche minime e i requisiti che "un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola", stabilendo i requisiti minimi che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati, ivi inclusa quelle derivanti dal quadro normativo attuale in materia di incentivi, fra i quali la "Superficie minima coltivata", il "rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola", la garanzia della produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli, la continuità dell'attività agricola con particolare riferimento alla esistenza e alla resa della coltivazione, al mantenimento dell'indirizzo produttivo.

Le suddette indicazioni, sia pure di recente entrate in vigore, sono comunque un efficace strumento orientativo al fine di valutare la legittimità della discrezionalità tecnico-amministrativa esercitata in subiecta materia dalle Amministrazioni intervenute all'interno del procedimento di P.A.U.R.

2.5.8. - Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, obiettivamente non risulta neppure garantita la perfetta permeabilità del terreno (stante il sollevamento dei moduli da appena 50 cm).

In proposito, è stato correttamente e ragionevolmente rilevato che "l'impianto "agrivoltaico" proposto, costituito da un piano colturale con siepe perimetrale composta da un unico monofilare di olivo delle varietà Leccino e/o Favolosa FS – 17 e dalla coltivazione delle interfile (con trifoglio sotterraneo - sotto i pannelli- e con specie officinali e leguminose -tra i pannelli-) con la contemporanea presenza di attività collaterali quali pascolo e/o apicoltura, non prevede, invece, alcuna corrispondenza funzionale tra l'attività agricola e la produzione di energia "fotovoltaica", finalizzata, quest'ultima, a dare supporto alla coltivazione dei terreni.

L'impianto "agrivoltaico" in oggetto non stabilisce parametri, condizioni e modalità di integrazione dell'attività agricola con quella di produzione di energia elettrica. L'attività agricola resta distinta e separata da quella di produzione di energia elettrica che è attività autonoma, immessa direttamente in rete, non relazionabile a quella agricola proposta in quanto, per quest'ultima, non risulta dal progetto alcun fabbisogno di energia elettrica.

Inoltre, le colture scelte "ad elevato grado di meccanizzazione o del tutto meccanizzate" non si riferiscono alle tradizioni agroalimentari locali”.

Osserva, peraltro, questa Sezione che, coerentemente con le suindicate considerazioni, l'art. 65 del D.L. n. 17/2012 (convertito dalla L. 24 marzo 2012, come integrato dall'art. 31, comma 5, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, 108, e, successivamente, così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34) intitolato “ *Impianti fotovoltaici in ambito agricolo*” dispone quanto segue:

“1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.

1-ter. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.

1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.”

In definitiva, non risulta affatto dimostrata quella (effettiva) interazione sostenibile fra produzione agricola e produzione energetica con particolare riferimento alla esistenza e alla resa della

coltivazione, al mantenimento dell'indirizzo produttivo; peraltro, obiettivamente non risulta neppure garantita la perfetta permeabilità del terreno (stante il sollevamento dei moduli di soli 50 cm. dal suolo) e il rispetto della coltura identitaria e di qualità dell'area circostante, elementi ragionevolmente e legittimamente presi in esame dalle Amministrazioni resistenti, con l'ampia discrezionalità amministrativa e tecnica delle scelte valutative alle stesse spettanti in subiecta materia, che il Tribunale ritiene che nella specie sia stata correttamente esercitata.

2.6. - Tali considerazioni consentono di respingere anche il motivo di ricorso con il quale parte ricorrente contesta il (preteso) deficit istruttorio e motivazionale dei provvedimenti impugnati (con conseguente inapplicabilità anche sotto tale profilo delle citate sentenze del Consiglio di Stato nn. 8262 e 8263/2023).

2.7. - Alla luce delle suindicate coordinate ermeneutiche, testuali e giurisprudenziali, quanto all'asserito non contrasto dell'impianto con il punto 4.4.1 del P.P.T.R. della Regione Puglia avuto riguardo alle caratteristiche dell'impianto - di tipo agrivoltaico - il Collegio ritiene, meditatamente (richiamando i principi già espressi con la sentenza n. 1376/2022 di questa Sezione), di non aderire ai principi affermati dalla II^a Sezione di questo T.A.R. con le sentenze n. 248/2022 e n. 586/2022 sul tema della compatibilità degli impianti F.E.R. di tipo agrivoltaico in area agricola, ove si è affermato quanto segue : *“è evidente il dedotto profilo di errore, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione. Invero, le Amministrazioni investite del parere hanno affermato il contrasto del progetto con il punto 4.4.1 del PPTR, il quale riguarda tuttavia l'installazione di impianti fotovoltaici, ma non anche quelli agro-fotovoltaici, di nuova generazione, successivi al PPTR, che pertanto, per un evidente principio di successione di eventi, non ne ha potuto tener conto. In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione e il terreno agricolo, quindi, perde tutta la sua potenzialità produttiva, nell'agri-fotovoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione agricola prevista. Pertanto, la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola. ... Per tali ragioni, a differenza che in precedenti di questa Sezione, in cui oggetto del progetto era rappresentato da impianti fotovoltaici (cfr, da ultimo, TAR Lecce, sent. n. 96/2022), è in questo caso evidente l'illegittimità degli atti impugnati, i quali hanno posto a base decisiva del divieto il presunto contrasto del progetto con una normativa tecnica (il contrasto del progetto con le previsioni di cui agli artt. 4.4.1 PPTR) inconferente nel caso di specie, in quanto dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici, ma non anche con riferimento agli impianti agro-fotovoltaici, nei termini testé descritti. ... La fondatezza dei profili di illegittimità dedotti dalla*

ricorrente emerge in maniera ancor più significativa se si tiene conto della DGR n. 1424 del 2.8.2018, che – ai fini che in questa sede rilevano – tende ad agevolare l’installazione di impianti FER che rispettano i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale. Requisiti che i cennati pareri negativi non sono stati in grado di revocare in dubbio, per l’errore di fondo (assimilazione degli impianti fotovoltaici a quelli agro-fotovoltaici) da cui essi muovono. ... Similmente, non colgono nel segno le censure rappresentate dall’indice di pressione cumulativa, che sarebbe nel caso di specie superato, stante l’insistenza di altri impianti in zona. Sul punto, è sufficiente in questa sede ribadire che gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro, mentre così non è nel caso in esame, posto che mentre l’impianto esistente è di tipo fotovoltaico “classico”, così non è invece nel caso del progetto della ricorrente, che nella sua versione rimodulata si sostanzia, come detto più volte, in un impianto di tipo agri- fotovoltaico” (sentenza T.A.R. Puglia – Lecce, II^a Sezione n. 248/2022)”.

Invero, ritiene, questa Sezione che, secondo tali principi, basterebbe titolare un impianto come agrivoltaico, pur in assenza di una concreta indicazione progettuale delle concrete caratteristiche dello stesso, per sfuggire alla necessaria e indefettibile valutazione di sostenibilità ambientale, paesaggistica, sociale, agropastorale, addossando all’Amministrazione procedente l’onere di istruttorie procedurali del tutto gravose.

2.8. Inoltre, quanto al rapporto con le Linee Guida Ministeriali, contenute nel D.M. 10.9.2010, secondo la giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, la disciplina dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riconducibile alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117, terzo comma della Costituzione), deve conformarsi ai principi fondamentali, previsti dal D. Lgs. n. 387 del 2003, nonché, in attuazione del suo art. 12, comma 10, dalle menzionate Linee guida (ex plurimis, sentenze n. 258 del 2020, n. 106 del 2020, n. 286 del 2019 e n. 69 del 2018).

In particolare, queste ultime, approvate in sede di Conferenza unificata, sono espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni e sono, pertanto, vincolanti, in quanto "costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria" (sentenza n. 86 del 2019).

Nella specie, è stata esclusa la compatibilità dell’intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del P.P.T.R., definiti nella sezione C2 della Scheda d’ambito, e tale atto di pianificazione regionale, nell’individuare le aree non idonee, non comporta un divieto assoluto, bensì - conformemente a quanto previsto nelle citate Linee guida - del tutto legittimamente non pone vincoli generali, consentendo di invece di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi.

In attuazione di tale disciplina, le Linee guida stabiliscono che "le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti" (paragrafo 17.1), avvalendosi del seguente iter procedimentale.

La Regione deve compiere "un'apposita istruttoria, avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale".

All'esito di tale istruttoria, la Regione procede ad indicare, nell'atto di pianificazione, la non idoneità di ciascuna area "in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti", motivando le incompatibilità con riferimento agli obiettivi di protezione perseguiti dalle disposizioni, che sono state individuate tramite la ricognizione effettuata sulla scorta dell'art. 12, comma 7, del D. Lgs. n. 387 del 2003.

Le aree non idonee confluiscono, pertanto, nell'atto di pianificazione con cui le Regioni e le Province autonome "conciliano le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e del necessario rispetto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing)" (paragrafo 17.2).

In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto con condivisibile orientamento che "trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di "primo livello", che impone poi di verificare "in concreto, caso per caso, se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonché di quelle contermini (buffer)" (T.A.R. Sardegna, Sezione seconda, sentenza 8 luglio 2020, n. 573; in senso analogo, Consiglio di Stato n. 2848 del 2021; T.A.R. Abruzzo n. 363 del 2020 e T.A.R. Molise n. 281 del 2016).

Osserva, altresì, il Tribunale che l'Allegato 3 del R.R. n. 24/2010, nell'elencare le aree potenzialmente non idonee all'installazione di impianti F.E.R. inserisce "le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del Decreto Legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo" ossia le aree anche solo potenzialmente capaci di essere utilizzate per produzioni agricolo alimentari di qualità.

Tale regolamento si pone, pertanto, a giudizio del Tribunale, in linea con l'art. 12, comma 7, del D. Lgs. n. 387 del 2003, il quale dispone che "gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani

urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla L. 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

2.8.1. - Nella specie, come efficacemente rilevato dalla difesa regionale, l'impianto de quo rientra nella tipologia 2 delle "Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici", ossia tra gli impianti con "altezza dei moduli da terra non progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici", nei quali i moduli fotovoltaici non svolgono alcuna funzione sinergica alla coltura e non si prevede alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata.

Infatti, i moduli a 0,50 cm da terra, quindi non esattamente "moduli sollevati da terra", con altezza dell'asse di rotazione dal suolo pari a m 1,240, comportano che la superficie del terreno non sempre sia raggiungibile dal sole e dalla pioggia diretta, con la conseguenza che la coltivazione del terreno risulta possibile solo tra i pannelli e non già sotto di essi e, dunque, la misura coltivabile tra l'interfila è pari a m 3,324.

Il parere negativo regionale impugnato risulta, pertanto, aver perfettamente valutato e preso in esame l'impatto paesaggistico e colturale dell'impianto (agri-voltaico) in questione, ritenendolo, con valutazioni discrezionali sceve da profili di illogicità irrazionalità o errore manifesti, non coerente con le tradizioni e il patrimonio agroalimentare locale.

Non sussiste pertanto neppure l'asserita violazione dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003.

2.9. Inoltre, le contestazioni, da parte della ricorrente, tendenti a negare la sussistenza dei valori colturali, ambientali e paesaggistici presi in esame dalle Amministrazioni intervenute nel corso del procedimento sono, a giudizio del Collegio, infondate in quanto generiche e prive di riscontri tecnico-scientifici.

Come condivisibilmente rilevato di recente dal Consiglio di Stato (sentenza n.10624/2022) "se l'interessato non assolve all'onere di metterne seriamente in discussione l'attendibilità tecnico-scientifica seguita dalla P.A. procedente, poiché "si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell'interessato. Non si tratta dunque di garantire all'Amministrazione un privilegio di insindacabilità, ma di dare seguito, sul piano del processo, alla scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione".

Assume, altresì, parte ricorrente, che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è “un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici e che, mentre nella “vecchia” formulazione del precedente art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 387/2003 si fa riferimento alla pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di opere di impianti da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e quindi sono opere che diventano tali dopo l’autorizzazione, viceversa nella “nuova formulazione” dell’art. 7 bis comma 2 bis del D. Lgs. n. 152/2006 tutte le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (P.N.I.E.C.), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell’Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e quindi sono tali per definizione, anche prima di essere autorizzati.

L’assunto non è condivisibile.

Ritiene, comunque, il Tribunale che anche la nuova formulazione dell’art.7 bis del citato D. Lgs. n.152/2006 debba essere coniugata con l’art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 387 del 2003 il quale qualifica ‘di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti’ le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti alimentati da fonti rinnovabili ma solo se autorizzate ai sensi del comma 3, ossia solo ove il richiedente abbia ottenuto l’autorizzazione unica.

La qualificazione di pubblica utilità è un effetto dell’acquisizione dell’autorizzazione unica, successivo ad essa e non antecedente. Del resto, ove per assurdo diversamente si argomentasse, sarebbe possibile realizzare qualsivoglia impianto, in qualsiasi luogo, per la semplice circostanza che tali impianti sarebbero sempre e comunque di pubblica utilità, oltre ad essere indifferibili ed urgenti; una siffatta logica argomentativa è in evidente contrasto con le esigenze di tutela dell’ambiente e del patrimonio paesaggistico, così come tutelate dalla Costituzione e dalla ampia normativa di rango primario e secondario dettata in materia (in tal senso T.A.R. Puglia sede di Bari n. 672 del 14 maggio 2020).

Inoltre, la circostanza che il P.N.I.E.C. e il P.N.R.R. abbiano riconosciuto all’agrivoltaico un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, non esclude che ne sia valutata la sostenibilità ambientale-paesaggistica e i pregiudizi all’agricoltura, dato che l’implementazione di “sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l’utilizzo dei terreni dedicati all’agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte [...]”, non può ragionevolmente comportare il depauperamento e la distruzione di superfici agrarie fertili e votate a colture come quelle che l’Ente regionale ha ritenuto di qualità e identitarie.

Del resto, proprio la delibera della G.R. Pugliese n. 1424/2018, di aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.), ha previsto un “utilizzo controllato del territorio anche a fini energetici facendo ricorso a migliori strumenti di classificazione del territorio stesso, che consentano l’installazione di impianti fotovoltaici senza consentire il consumo di suolo ecologicamente produttivo e, in particolare, senza precludere l’uso agricolo dei terreni stessi”.

Non sussiste pertanto neppure la dedotta violazione del Piano Nazionale Resistenza Resilienza (“P.N.R.R.”) e del Piano Nazionale Integrato per Energia e Clima (P.N.I.E.C.).

2.10. Non colgono nel segno neppure i motivi di gravame con i quali parte ricorrente assume che i provvedimenti impugnati andrebbero disapplicati in quanto comunque contrastanti con la normativa comunitaria di settore.

Rileva, il Collegio, che il sistema delineato nell’art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003 (e nello specifico nel comma 10, fondato sulla approvazione in Conferenza unificata delle linee guida e sul riconoscimento alle Regioni del potere di «procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti») è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia “energia”, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; e, nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti F.E.R. (Corte Costituzionale n. 275 del 2011 e n. 224 del 2012).

La Corte di Giustizia Europea ha rilevato che l’art. 16 della Direttiva 2004/35 (rubricato “ relazioni con il diritto nazionale”) prevede che la stessa direttiva non preclude agli Stati membri di mantenere o di adottare disposizioni più severe in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale, compresa l’individuazione di altre attività da assoggettare agli obblighi di prevenzione e riparazione previsti dalla stessa direttiva e l’individuazione di altri soggetti responsabili e, peraltro, l’art. 6, n. 1, della Direttiva 2001/77 obbliga gli Stati membri a valutare il quadro legislativo e regolamentare delle procedure amministrative, in particolare di autorizzazione, applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Tale procedura di valutazione mira ad obiettivi di razionalizzazione e di riduzione di ostacoli amministrativi, ed è inoltre volta a verificare che le norme applicabili a questo tipo di impianti siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie.

Emblematica in tal senso «è la previsione normativa contenuta nell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, secondo cui la conformità delle istanze private ai presupposti di legge ed il corredo delle autorizzazioni necessarie implicano - ai fini della realizzazione del sistema alternativo di approvvigionamento energetico - la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per i

progetti attuativi degli interventi. La disposizione legislativa che determina tale coinvolgimento è, infatti, il risultato di una scelta di politica programmatica nella quale l'obiettivo di interesse generale, la realizzazione di impianti energetici alternativi, anziché essere affidato esclusivamente alla mano pubblica, viene ritenuto perseguibile attraverso l'iniziativa economica privata, quando non ostino altri interessi di carattere generale» (Corte Costituzionale sentenza n. 267 del 2016).

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche appare evidente che anche la realizzazione di impianti energetici alternativi soggiace agli interessi di carattere generale, fra i quali quelli ambientali paesaggistici e di programmazione urbanistica, proprio al fine di scongiurare collocazioni selvagge e distruttive dei valori identitari del territorio.

2.10.1. Non sussiste pertanto alcuna anticomunitarietà dei provvedimenti impugnati, nonché delle norme del P.P.T.R. e delle Linee Guida 4.4 e 4.4.1 sulle energie rinnovabili, atteso che le stesse non vietano l'allocazione degli impianti da fonti rinnovabili in aree agricole, limitandosi, come risulta dall'art. 6 delle N.T.A. del P.P.T.R. "Disposizioni normative" a chiarire che : "le linee guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare [...] la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme".

Del resto, come efficacemente rilevato dalla difesa regionale (in assenza di smentite da parte ricorrente) "l'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della Regione Puglia e d'Italia" e dalla mappa prodotta dalla Regione unitamente alla memoria depositata il 29.12.2022 si evidenzia la forte concentrazione di impianti F.E.R. sul territorio regionale pugliese.

Peraltro, ai sensi dell'art. 135 D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) "Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: <<piani paesaggistici>> ...".

Dispone poi il successivo art. 143 comma 9 che "A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all' articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici".

Appare, pertanto, evidente che lo stesso legislatore statale - in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'art. 9 della Costituzione Italiana - prevede la necessità della predisposizione di piani paesaggistici (art. 135) e la loro prevalenza sui piani territoriali e urbanistici (art. 143 comma 9).

Coerentemente con le previsioni statali, ribadisce il Collegio, le norme regionali citate inserite nel P.P.T.R. della Regione Puglia, non dispongono affatto alcun divieto ("tout court") alla installazione di impianti fotovoltaici in suolo agricolo (siano essi a terra o sopraelevati dal terreno) salvaguardando e tutelando - però -, in attuazione delle prescrizioni del citato D. Lgs. n. 42/2004, i valori culturali e paesaggistici identitari del territorio pugliese.

In definitiva, la prevalenza delle previsioni contenute nei piani paesaggistici su qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore ai sensi dell'art. 143 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004, comporta che anche in materia di rinnovabili (siano essi a terra o sopraelevati e quindi siano o meno di tipo agrivoltaico), trattandosi comunque di nuove opere di trasformazione (urbanistica, paesaggistica, ambientale e culturale) del territorio, qualora vi siano importanti elementi di natura territoriale, paesaggistica e ambientale da preservare, come nel caso di specie, il favor legislativo in materia di rinnovabili non può comunque comportare il sovvertimento dei valori che tali strumenti tendono a preservare, conformemente agli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione Italiana ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio, secondo le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione.

2.10.2. Quanto alla dedotta violazione dell'art.3 quater del D. Lgs. n.152/2006 (ART. 3-quater (Principio dello sviluppo sostenibile -1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione...), come chiaramente declinato dalla normativa suindicata, il principio dello sviluppo sostenibile lungi dall'essere letto nel senso della prevalenza (a tutti i costi) delle attività produttive o dell'iniziativa economica privata impone la coniugazione dello stesso con il principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni e quello della tutela della flora e della fauna, nelle forme e nei modi definiti con legge statale come sancito dalla recente Legge Costituzionale n. 1 del 2022.

Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, ritiene il Tribunale che la Provincia di Brindisi, unitamente alle Amministrazioni intervenute all'interno del procedimento sfociato nel diniego di P.A.U.R. impugnato, abbiano effettuato (nell'ambito dell'ampia discrezionalità alle stesse spettante in subiecta materia) un corretto, proporzionato e adeguato bilanciamento dei diversi interessi posti in comparazione.

2.11. Infine, è infondato anche il motivo di gravame con il quale la ricorrente deduce la illegittimità della determinazione dirigenziale provinciale impugnata (e degli atti a questa presupposti e collegati) in ordine ai rilevati impatti cumulativi, stante la presenza di "altri campi fotovoltaici a breve distanza dal sito di intervento".

Osserva, il Collegio che, in disparte, la sufficienza delle suindicate considerazioni idonee a sorreggere la legittimità del (plurimotivato) diniego impugnato, quest'ultimo rileva (con altra motivazione autonoma e sufficiente a reggere la legittimità del diniego impugnato) che "il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;- gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata; nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in rosso nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in blu e in verde nella figura che segue; quelli evidenziati in verde riguardano impianti facenti capo allo stesso centro di interesse cui appartiene il progetto in questione di color magenta)".

Con riferimento a tale aspetto, questa Sezione non condivide l'orientamento espresso dalla II Sezione di questo Tribunale (T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione II[^], sentenza n. 248/2022) secondo la quale il c.d. I.P.C. trova applicazione solo tra impianti della stessa tipologia: "mancando il presupposto dell'analogia tra gli impianti: nel caso di specie, non risulta la presenza di impianti di tipo agrivoltaico, bensì solo di tipo fotovoltaico "classico".

Questo Collegio, oltre a rilevare che l'analogia tra gli impianti deve avere riguardo al "genus" fotovoltaico in area agricola, rispetto al quale l'agri-voltaico rappresenta una species dello stesso genere fotovoltaico (con conseguente correttezza dei richiami alle disposizioni normative e regolamentari disciplinanti il fotovoltaico), ritiene che correttamente gli atti regionali suindicati

abbiano fatto applicazione di quanto prescritto all'art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 28/2011 come successivamente integrato e modificato, a tenore del quale "Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.....Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali e paesaggistici di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza reale e prevista di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi. Appare necessario, anche ai fini delle funzioni di coordinamento proprie dell'Amministrazione regionale nell'ambito delle funzioni di valutazione d'impatto ambientale delegate alle amministrazioni provinciali con Legge Regionale n. 17/2007, definire modalità e criteri uniformi per la verifica degli impatti cumulativi sull'ambiente, il paesaggio e gli ecosistemi nei procedimenti valutativi come nel seguito esposto...le valutazione dovrà essere svolta nell'area geografica interessata dalle proposte progettuali, così come definita dall'allegato documento tecnico ed in ragione della tipologia di impatto".

Il comma 2-bis del citato art.4 del D. Lgs. n. 28/2011, come sostituito dall'art. 18, comma 2, del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, in vigore dal 29 aprile 2022, stabilisce: " Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue: a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente; b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata; c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica)".

Tale norma, peraltro integrata e modificata dallo stesso legislatore nazionale successivamente all'introduzione dell'agri-voltaico, ribadisce il Tribunale, si riferisce (genericamente) al genus degli

impianti alimentati da fonti rinnovabili, siano essi collocati o meno a terra, in assenza di alcuna differenziazione e specificazione quanto alle singole caratteristiche degli impianti, anzi confermando la necessità di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità.

Appare, quindi, evidente che il menzionato art. 4 del D. Lgs. n. 28/2011, recante principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, se da un lato riflette il più ampio principio, di diretta derivazione eurounitaria, della diffusione degli impianti F.E.R. a fini di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, dall'altro, si preoccupa del corretto inserimento degli stessi nel contesto territoriale, paesaggistico ed ambientale, in modo da prevenire il danno che potrebbe essere inferto all'ambiente, al paesaggio e all'agricoltura di pregio (Corte Costituzionale 11/06/2014, n. 166).

Ciò in quanto, la disposizione normativa in parola, che intercetta profili di tutela ambientale, ricadenti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, e profili afferenti alla competenza concorrente di Stato e Regioni nelle materie della produzione, trasporto e distribuzione di energia, ovvero del governo del territorio, non trascura di garantire il corretto inserimento degli impianti F.E.R. (in generale, ossia sia essi collocati a terra, anche ove di tipo agrivoltaico) sul territorio, nell'ambiente e nel paesaggio, attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti (in tali termini, T.A.R. Abruzzo sentenza n. 363/2020; T.A.R. Molise, Sez. I, 23/06/2016, n. 281).

Come efficacemente eccepito dalla difesa provinciale, la delibera della G.R. Pugliese n. 2122/2012, avente ad oggetto "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale", dispone che, al fine di verificare i potenziali impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia rinnovabile (di qualsiasi tipologia essi siano), nella valutazione degli impatti cumulativi va considerata la compresenza di impianti eolici e fotovoltaici per i quali: I. l'impianto risulta già in esercizio, II. le procedure abilitative sono già concluse, III. le procedure abilitative sono in corso di svolgimento".

In applicazione delle suindicate coordinate normative e regolamentari, ritiene il Collegio che l'Amministrazione precedente non potesse prescindere dalla valutazione dell'impianto (anche se agrivoltaico) rispetto all'incremento dell'Indice di Pressione Cumulativa ("I.P.C."), posto che l'installazione dello stesso avrebbe comportato il superamento del valore (pari a 3) limite definito

nella Determinazione Dirigenziale n. 162/2014, tanto più che, nella fattispecie l'Amministrazione procedente ha (legittimamente) messo in discussione la natura effettivamente agrivoltaica dell'impianto in questione per tutte le ragioni indicate nel corso del procedimento e richiamate nei punti precedenti.

Del tutto condivisibile risulta, pertanto, la tesi delle Amministrazioni resistenti secondo le quali gli impianti agrivoltaici restano comunque impianti di tipo industriale e pertanto assoggettati a V.I.A. (qualora superino la potenza di 1 MW) ai sensi della L.R. 11/2001 (Allegato B, lettera B.2.g/5-bis), che definisce l'impatto ambientale "l'insieme degli effetti, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi che piani e programmi di intervento e progetti di opere o interventi, pubblici e privati, hanno sull'ambiente inteso come "insieme complesso di sistemi umani e naturali", tanto più che non è neppure in discussione l'assoggettamento dell'impianto a tale procedura.

3. Per le ragioni suindicate, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve, conseguentemente, essere respinto.

Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la particolare complessità della controversia oltre ai diversi orientamenti giurisprudenziali richiamati) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 6 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Marco Martone, Referendario